N.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 6926 del 2008, proposto da:

Omissis

contro

Omissis

nei confronti di
Omissis

per la riforma
quanto al ricorso n. 6926 del 2008:
della sentenza del Tar Toscana - Firenze :sezione Ii n. 01869/2008, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE E GESTIONE TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE.
quanto al ricorso n. 8593 del 2008:
della sentenza del Tar Toscana - Firenze :sezione Ii n. 01869/2008, resa tra le parti, concernente REALIZZAZIONE E GESTIONE TERMINALE DI RIGASSIFICAZIONE GAS NATURALE.

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di……..;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Anselmi, Di Gioia, Giallongo, Belli per delega dell'avv.to Altavilla, Damonte, Villani e Pasquale G. Mosca per delega dell'avv.to Bora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. Firenze, due Associazioni denominate, rispettivamente, "Forum Ambientale" e "Medicina Democratica" ed alcuni cittadini residenti a Livorno e Pisa, hanno impugnato: il decreto del Ministero delle Attività Produttive 23 febbraio 2006 con il quale la…… era stata autorizzata a costruire ed esercitare un terminale di rigassificazione di gas naturale; la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana 20 febbraio 2006 n. 105 (e di quelle in esse richiamate) con la quale era stato espresso l'assenso allo schema del decreto ministeriale suddetto; tutti gli atti del procedimento che si era concluso con il decreto di autorizzazione alla costruzione del terminale di

rigassificazione: la deliberazione della Conferenza di Servizi del 14 aprile 2005, ed ogni precedente verbale e decisione della Conferenza medesima; le decisioni della Giunta Regionale della Toscana 20 luglio 2004, n. 28 e 696 aventi ad oggetto, rispettivamente, la valutazione integrata degli aspetti di livello strategico dei progetti…… , ed il parere ai fini della pronuncia di VIA sul primo di essi; il decreto del Ministero dell'Ambiente 15 dicembre 2004, col quale è stata pronunciata la valutazione di compatibilità ambientale del terminale di rigassificazione della……

2. Con la sentenza n. 1869 del 30 luglio 2008, il T.a.r. Toscana, accoglieva in parte il ricorso, ritenendo fondati due dei motivi proposti: quello relativi alla necessità del rilascio della concessione demaniale prima dell'emissione del decreto finale autorizzatorio e quello sul mancato rispetto della convenzione di……

3. Avverso tale decisione hanno proposto appello sia la società…… sia i cittadini ricorrenti in primo grado, questi ultimi al fine di ottenere l'accoglimento anche di quei motivi respinti in primo grado.

4. Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Occorre anzitutto disporre la riunione dei due appelli, stante l'evidente connessione oggettiva soggettiva trattandosi di appelli proposti avverso la medesima sentenza.

5. Vanno esaminate per prime, avendo evidente priorità logica, le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposte nell'appello di……

Tali eccezioni, ad avviso del Collegio, sono fondate.

5.1. Il ricorso di primo grado risulta, innanzitutto, irricevibile per tardività, in quanto è stato notificato alla società…… solo in data 16 maggio 2006, mentre risulta dagli atti - in particolare dall'esposto presentato dai cittadini ricorrenti - che essi erano a conoscenza del provvedimento impugnato già nel febbraio 2006 (e dal febbraio 2006 al 16 maggio 2006 vi sono più di sessanta giorni).

Giova al riguardo rilevare che affinché il termine per impugnare inizi a decorrere non è necessaria la conoscenza completa del provvedimento e di tutti gli atti sulla cui base il medesimo è stato adottato. Al contrario, come la giurisprudenza ha più volte chiarito, è sufficiente la conoscenza degli elementi essenziali del provvedimento e del suo contenuto lesivo. Inoltre, la prova di tale conoscenza, pur gravando sulla parte che eccepisce la tardività, può, tuttavia, essere fornita anche tramite presunzioni, fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che tale prova sia stata fornita da……, essendo a tal fine particolarmente rilevante, quale indizio su cui fondare la prova presuntiva della piena conoscenza, il citato esposto del febbraio 2006.

5.2. Il ricorso, oltre alla riferita irricevibilità, presenta comunque anche profili di inammissibilità.

Risulta, invero, fondata anche l'eccezione (riproposta da…… con apposito motivo di appello) con cui si contesta la legittimazione processuale dei cittadini ricorrenti in primo grado.

Il Collegio condivide tale censura.

E' sufficiente al riguardo ribadire che l'azione innanzi al giudice amministrativo non rappresenta, un'azione popolare che può essere esercitata dal *quisque de populo*. Essa, al contrario, richiede l'esistenza sia della legittimazione al ricorso (da intendersi come titolarità di una posizione giuridica differenziata rispetto alla collettività indifferenziata), sia di un interesse al ricorso (da intendersi come utilità, anche strumentale, che dall'accoglimento del ricorso può comunque derivare).

Nel caso di specie, non si ravvisa in capo ai ricorrenti alcuna situazione giuridica differenziata che valga a distinguere la loro posizione dal *quisque de populo*. Essi, al contrario, si fanno portatori di un interesse (alla salubrità ambientale e alla tutela della salute) che rimane allo stadio di mero interesse diffuso, poiché nessuno di loro vanta, con riferimento al bene di cui chiede tutela, aspettative specifiche rispetto ad altri soggetti. Nessuno, in altre parole è portatore di una posizione differenziata, visto che ciascuno si trova nella stessa condizione in cui versano le persone che appartengono alla

collettività, più o meno ampia, che è interessata al provvedimento amministrativo
Nel caso di specie, del resto, non solo i ricorrenti non fornisco la prova di alcuna lesione, anche solo potenziale, che potrebbe derivare dalla costruzione del terminale di rigassificazione, ma risulta mancante anche il requisito della c.d. vicinitas, che non può identificarsi nella mera residenza anagrafica nel territorio potenzialmente coinvolto dalla realizzazione del progetto cui ci si oppone, ma, più correttamente, va ravvisata nell'esistenza di uno "stabile collegamento" con l'area interessata dall'azione amministrativa. Tale "stabile collegamento" si differenzia dalla mera residenza anagrafica proprio perché richiede la prova (nella fattispecie, come si diceva, mancante) che l'impianto che si contesta sia almeno potenzialmente in grado di incidere sulla sfera giuridica (economica o personale) del ricorrente.
La carenza di una situazione differenziata emerge con ancora maggiore evidenza se si esaminano le concrete caratteristiche dell'impianto in questione. Si tratta, infatti, di un terminale per la rigassificazione, che sarà, in buona parte, realizzato in mezzo al mare, costituito da una nave permanentemente ormeggiata al largo della costa, rifornito da navi di trasporto di……, nella quale avvengono le operazioni di rigassificazione, connessa alla terraferma mediante una condotta sottomarina con approdo e transito nei Comuni di Collesalvetti e Livorno.
Ebbene, riconoscere la legittimazione ad impugnare le autorizzazioni amministrative per la realizzazione di un simile impianto a qualsiasi cittadino residente nei Comuni limitrofi allo specchio di mare o al territorio interessato dal progetto significa, in definitiva, dare ingresso ad un'azione popolare, il che sarebbe in contrasto con le basilari regole del processo amministrativo.
6. L'appello proposto da……va, dunque, accolto perché il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per tardività o, comunque, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
7. Ne discende l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dagli originari ricorrenti.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie il ricorso in appello n. 6926/2008 e dichiara inammissibile il ricorso in appello n. 8593/2008.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore